**AVVISO PER INIZIATIVA**

**STAY EXPORT – Informazione, formazione e accompagnamento all’estero**

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

**ART. 1 – FINALITA’**

Nell’ambito del **Progetto Stay Export**, finanziato da Unioncamere (l’Unione Italiana delle Camere di Commercio) a valere sul Fondo Intercamerale di Intervento 2020 e in stretto collegamento con le iniziative realizzate nell’ambito del **Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia)**, la **Camera di Commercio di Genova** avvia un insieme di azioni finalizzate ad aiutare le **imprese esportatrici** a fronteggiare le difficoltà sui mercati internazionali rilevate in questa fase emergenziale e a rafforzare la loro presenza all’estero, attraverso la costruzione di percorsi di orientamento e assistenza articolati in:

* ***informazioni aggiornate*** sulle opportunità e sui rischi rilevati nei paesi esteri a maggior interscambio commerciale con l’Italia;
* percorsi formativi/informativi fruibili on line attraverso ***webinar tematici***;
* a seguito di una puntuale valutazione del grado di interesse e delle effettive capacità e potenzialità di presenza dell’impresa nei diversi paesi esteri, ***attività di affiancamento personalizzato*** a distanza (***web-mentoring***). A queste si potranno aggiungere ulteriori interventi di ***orientamento e assistenza specialistica***, a carattere individuale, sempre a distanza.

Tutti i servizi saranno erogati dalla rete delle **Camere di Commercio Italiane all’Estero**, che attueranno le iniziative previste per conto di Unioncamere.

**ART. 2 – DESTINATARI**

1. Sono ammesse a partecipare le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, loro cooperative e consorzi, con sede e/o unità operativa nella provincia di Genova in numero di 10 come ad oggi previsto, selezionate in base all’ordine cronologico di arrivo della Scheda di adesione e conformi ai requisiti di seguito richiesti:

1. iscritte al Registro Imprese e in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Genova, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Genova;
2. in regola, e nell’esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale;
3. non sottoposte a procedure concorsuali (quali: fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), e che non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell’attività;
4. rientranti in una delle seguenti categorie:

* “potenziali esportatrici”: imprese che negli ultimi tre anni non hanno mai esportato ma presentano un elevato interesse ed effettive capacità e potenzialità di presenza all’estero;
* “occasionali esportatrici”: quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per un solo anno, e/o quelle che esportano solo in uno/due mercati e/o quelle che esportano per meno del 20% del fatturato;
* “abituali esportatrici”: quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per almeno due anni, e/o quelle che esportano in almeno tre mercati esteri e/o quelle che esportano per oltre il 20% del fatturato;

1. operanti in uno dei seguenti settori:

* Agroalimentare (vitivinicolo, oleario, dolciumi e prodotti da forno, caseario, lavorazione carni e salumi, ecc.);
* Meccanica, componentistica e automazione industriale;
* Sistema moda;
* Arredo, design e sistema casa;
* Componenti elettrici ed elettronici;
* Gomma e plastica;
* Sanità (farmaceutico, elettromedicali, DPI, ecc.);
* Chimica e cosmetica;
* ICT e high tech;
* Automotive e altri mezzi di trasporto;
* Costruzioni (edilizia, serramenti, vetro, ceramica, ecc.)
* Ambiente ed energia

2. Per dimostrare di possedere i requisiti d) ed e) e poter aderire così all’iniziativa, **è necessario profilarsi sul sito** [**https://www.sostegnoexport.it**](https://www.sostegnoexport.it) **(password: progettosei)** compilando il breve questionario cui si accede con l’apposito link “Sei un’impresa interessata a operare all’estero?”. Il completamento dell’attività di profilazione sarà considerata quale condizione vincolante per la valutazione dell’ammissibilità delle imprese candidate.

**ART.3 ADESIONE**

1. Le imprese che vogliano partecipare al presente programma dovranno:

- Inviare la **Scheda di adesione** scaricabile dal sito camerale alle pagine dell’internazionalizzazione o fornita dall’Ufficio, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o firmata calligraficamente con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante **via PEC** [cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it), indicando nell’oggetto **PROGETTO STAY EXPORT – Adesione** e **per conoscenza all’Ufficio Commercio estero** alla mail [commercio.estero@ge.camcom.it](mailto:commercio.estero@ge.camcom.it).

Varrà l’ordine cronologico di protocollazione.

- **profilarsi sul sito** <https://www.sostegnoexport.it> (password: progettosei), come sopra specificato.

2. Le Schede di adesione dovranno pervenire **entro il 25/09/2020, salvo proroga.**

3. La Camera di Commercio di Genova si riserva la facoltà di richiedere all’impresa eventuali integrazioni della domanda.

**ART. 4 – ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE**

1. Le attività progettuali saranno, nel dettaglio, articolate in due fasi:

a) **schede informative** aggiornate sui paesi a maggior interscambio commerciale con l’Italia (fornite dalla Camera di commercio) e una serie di seminari formativi/informativi fruibili on line (**webinar**) dedicati alle imprese italiane che vogliono affrontare il mercato straniero.

A questa prima fase potranno accedere tutte le imprese valutate ammissibili.

b) a seguito della partecipazione a un webinar organizzato da una Camera di Commercio Italiana all’Estero (CCIE), le imprese considerate maggiormente pronte per aprirsi a quello specifico mercato potranno concorrere a un servizio di orientamento individuale a distanza (**web-mentoring**)[[1]](#footnote-1) per rispondere a esigenze di approfondimento, della durata orientativa di 90 minuti (in una sola seduta o più).

A questo servizio potrà accedere un numero massimo di 10 imprese per ciascun webinar (sulla base del paese prescelto), selezionate sulla base dell’ordine di invio della domanda di iscrizione al webinar.

Per un numero più ristretto di paesi,[[2]](#footnote-2) successivamente al web-mentoring le imprese riceveranno un ulteriore **servizio di assistenza specialistica**, a carattere individuale, per aiutarle a muovere i primi passi in maniera corretta sullo specifico mercato estero (consulenza fiscale, legale, finanziaria, scientifica e tecnologica, etc.).

2. Le imprese aderenti riceveranno apposite comunicazioni dal responsabile del procedimento all’indirizzo PEC dell’impresa, contenente l’ammissione all’iniziativa e la conferma della partecipazione ai webinar.

Le date orientativamente previste per i webinar vanno dal **1° ottobre** al **18 dicembre 2020**.

3. Le imprese ammesse alla seconda fase del progetto (pacchetto composto da web-mentoring e, per alcuni Paesi, assistenza specialistica) riceveranno apposita comunicazione da parte del responsabile del procedimento. A tali imprese verrà comunicato l’importo dell’aiuto de minimis concesso, che sarà comunque non superiore a euro 2.600 per qualsiasi Paese per il quale si riceverà il servizio.

4. Le imprese selezionate dovranno avvertire dell’eventuale impossibilità (per gravi e non prevedibili motivi) a partecipare alle iniziative programmate per le quali avranno ricevuto relativa comunicazione di ammissione, entro i n. 7 giorni antecedenti la data prevista delle stesse.

**ART. 5 - REGIME COMUNITARIO**

1. Gli aiuti relativi alla definizione del pacchetto di servizio composto da web-mentoring e, per alcuni Paesi, orientamento specialistico sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

2. In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un’impresa “unica”[[3]](#footnote-3) non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari. Su richiesta della Camera, il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà idonea dichiarazione in merito.

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso, nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

**ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Ai sensi della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. il procedimento amministrativo riferito alla presente manifestazione di interesse è assegnato al Servizio Internazionalizzazione nella persona del Responsabile, Repetto Alessandra. L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

2. I dati acquisiti in esecuzione della presente manifestazione di interesse e dalla scheda di adesione saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla manifestazione di interesse e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova con sede in Via Garibaldi, 4 – 16124 – Genova.

4. Ai sensi della legge 24/12/2012 n. 234, e della legge 29 luglio 2015, n. 115 i dati verranno utilizzati per la comunicazione al Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del *de minimis*.

5. La presente manifestazione di interesse verrà diffusa tramite sito web della Camera di Commercio di Genova.

Genova, 11/09/2020

**APPENDICE**

**REGIME “DE MINIMIS”**

Tale regime prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non possa superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari. Pertanto il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione - rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

- Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione/assegnazione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla data di concessione/assegnazione.

- Si ricorda che, qualora fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non all’importo in eccedenza ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

1. Tale servizio sarà reso disponibile, per le imprese selezionate a seguito dell’iscrizione al webinar, dalle Camere di Commercio Italiane all’Estero operanti in ***Australia*** (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth), ***Belgio*** (Bruxelles), ***Brasile*** (Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Florianopolis), ***Canada*** (Montreal, Toronto, Vancouver), ***Cina*** (Pechino, Hong Kong), ***Corea*** (Seoul), ***Danimarca*** (Copenaghen), ***Francia*** (Marsiglia, Nizza, Lione), ***Germania*** (Francoforte e Monaco), ***Giappone*** (Tokyo), ***Grecia*** (Salonicco, Atene), ***India*** (Mumbai), ***Israele*** (Tel Aviv), ***Lussemburgo*** (Lussemburgo), ***Messico*** (Città del Messico), ***Olanda*** (Amsterdam), ***Polonia*** (Varsavia), ***Portogallo*** (Lisbona), ***Regno Unito*** (Londra), ***Repubblica Ceca*** (Praga), ***Romania*** (Bucarest), ***Russia*** (Mosca), ***Slovacchia*** (Bratislava), ***Spagna*** (Madrid, Barcellona), ***Stati Uniti*** (Chicago, New York, Houston, Los Angeles, Miami), ***Svezia*** (Stoccolma), ***Svizzera*** (Zurigo), ***Turchia*** (Istanbul, Izmir), ***Ungheria*** (Budapest). [↑](#footnote-ref-1)
2. Il servizio di assistenza specialistica a carattere individuale sarà reso disponibile, per le imprese che hanno già completato la fase di web-mentoring, dalle Camere di Commercio Italiane all’Estero operanti in ***Belgio*** (Bruxelles), ***Cina*** (Pechino, Hong Kong), ***Francia*** (Marsiglia, Nizza, Lione), ***Germania*** (Francoforte e Monaco), ***Giappone*** (Tokyo), ***Lussemburgo*** (Lussemburgo), ***Olanda*** (Amsterdam), ***Polonia*** (Varsavia), ***Regno Unito*** (Londra), ***Repubblica Ceca*** (Praga), ***Romania*** (Bucarest), ***Russia*** (Mosca), ***Spagna*** (Madrid, Barcellona), ***Stati Uniti*** (Chicago, New York, Houston, Los Angeles, Miami), ***Svizzera*** (Zurigo), ***Turchia*** (Istanbul, Izmir). [↑](#footnote-ref-2)
3. Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

   a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

   b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

   c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

   d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

   Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche. [↑](#footnote-ref-3)